

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0082/2000

23 marzo 2000

*

RELAZIONE

sulla proposta di decisione relativa alla concessione di ulteriore assistenza
macrofinanziaria a favore della Moldavia
(COM(1999) 516 – C5-0261/1999 – 1999/0213(CNS))

Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatore: Marjo Matikainen-Kallström

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	11
MOTIVAZIONE	12
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	14

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 12 novembre 1999 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 308 del trattato CE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia (COM(1999) 516 - 1999/0213 (CNS)).

Nella seduta del 19 novembre 1999 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e alla commissione per i bilanci (C5-0261/1999).

Nella riunione del 7 dicembre 1999 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere Marjo Matikainen-Kallström.

Nelle riunioni del 31 gennaio 2000 e 22 marzo 2000 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione .

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 37 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), Nuala Ahern e Peter Michael Mombaur (vicepresidenti), Marjo Matikainen-Kallström (relatore), Gordon Adam (in sostituzione di Glyn Ford), Konstantinos Alyssandrakis, Maria del Pilar Ayuso González (in sostituzione di Concepció Ferrer), Alexandros Baltas, Eduard Beysen (in sostituzione di Astrid Thors), Guido Bodrato, Gunilla Carlsson (in sostituzione di Anders Wijkman), Massimo Carraro, Gérard Caudron, Nicholas Clegg, Elisa Maria Damião (in sostituzione di Erika Mann), Willy C.E.H. De Clercq, Charles de Gaulle (in sostituzione di Jean-Marie Le Pen), Claude J.-M.J. Desama, Harlem Désir, Colette Flesch, Pat the Cope Gallagher, Georges Garot (in sostituzione di François Zimeray, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Norbert Glante, Alfred Gomolka (in sostituzione di Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Hans Kronberger (in sostituzione di Daniela Raschhofer, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Rolf Linkohr, Linda McAvan, Eryl Margaret McNally, Angelika Niebler, Reino Kalervo Paasilinna, Yves Piétrasanta, Elly Plooij-van Gorsel, John Purvis, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Ilka Schröder, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Anna Terrón i Cusí (in sostituzione di Elena Valenciano Martínez-Orozco), Claude Turmes (in sostituzione di Caroline Lucas), Alejo Vidal-Quadras Roca e Dominique Vlasto.

Il parere della commissione per i bilanci è allegato; la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa ha deciso il 30 novembre 1999 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 23 marzo 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia (COM(1999) 516 – C5-0261/1999 – 1999/0213(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	(Emendamento 1) Considerando 2
(2) considerando che la Moldavia sta intraprendendo riforme economiche fondamentali e sta compiendo sforzi considerevoli per instaurare un'economia di mercato;	(2) considerando che la Moldavia sta intraprendendo riforme economiche fondamentali e sta compiendo sforzi considerevoli per instaurare un'economia di mercato <u>e considerando che occorre fare in modo che tali riforme creino posti di lavoro e migliorino le condizioni di vita;</u>

Motivazione

Bisogna sottolineare la necessità di tener conto del grave deterioramento delle condizioni di vita in Moldavia e giova rilevare che le riforme volte a istituire un'economia di mercato non vanno considerate fini a sé stesse ma sono un prerequisito per il miglioramento delle condizioni di vita del popolo.

(Emendamento 2) Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) considerando che le prospettive finanziarie contenute nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1996 prevedono la creazione di una riserva per garanzie per le azioni esterne relativamente al periodo 2000-2006; che le prospettive finanziarie potrebbero essere riviste qualora le risorse attribuite alla riserva dovessero rivelarsi insufficienti.

Motivazione

¹ GU C 376 del 28.12.1999, pag. 38.

Vista la situazione della riserva per garanzie e l'eventualità che possa esaurirsi nei prossimi anni, il presente considerando non fa che ricordare la possibilità di modificare le prospettive finanziarie per aumentare le risorse messe a sua disposizione.

(Emendamento 3)
Considerando 7

(7) considerando che l'assistenza macrofinanziaria della Comunità sotto forma di un prestito a lungo termine con un considerevole periodo di grazia è uno strumento atto ad aiutare il paese beneficiario a superare l'attuale momento critico;

(7) considerando che l'assistenza macrofinanziaria della Comunità sotto forma di un prestito a lungo termine con un considerevole periodo di grazia è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e a contribuire ad alleviare i problemi finanziari esterni del paese nelle attuali eccezionalmente difficili circostanze, ma anche a promuovere il buon funzionamento dei servizi amministrativi e contribuire a far fronte ai bisogni sociali elementari della popolazione assicurando l'efficiente funzionamento dell'economia;

Motivazione

Scopo diretto di questa misura è il rafforzamento delle posizioni di riserva; tuttavia, come indicato nell'emendamento 1, l'obiettivo finale è di migliorare le condizioni di vita della popolazione. Per raggiungere questo obiettivo, occorre rendere più efficiente la pubblica amministrazione.

(Emendamento 4)
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) considerando che, a tal fine, la Commissione assicura che sia adottata un'impostazione coerente tra la condizionalità economica collegata a questa assistenza e le priorità stabilite per l'assistenza tecnica dell'UE alla Moldavia a norma del regolamento TACIS¹;

¹ GU L 12 del 18 gennaio 2000, pag. 1.

Motivazione

I criteri di condizionalità economica (per buona parte definiti dagli IFI, ma anche negoziati

dalla Commissione con il paese beneficiario, cfr. articolo 2, paragrafo 1 della proposta) e le priorità UE in materia di assistenza tecnica dovrebbero idealmente essere ispirate da un'impostazione comune nei confronti della riforma economica e della stabilizzazione finanziaria.

(Emendamento 5)
Articolo 1, paragrafo 3

3. Tale prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la Moldavia.

3. Tale prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato istituito a norma dell'articolo 4 bis (nuovo), secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la Moldavia.

Motivazione:

Pare regnare una certa confusione tra funzioni legislative ed esecutive. La nostra commissione potrebbe accettare che il Consiglio sia associato al controllo dell'attuazione della decisione, come il Parlamento europeo vi partecipa a norma dell'articolo 5. Ma sembra invece inaccettabile che la Commissione debba consultare un comitato del Consiglio in merito all'applicazione della decisione.

(Emendamento 6)
Articolo 2, paragrafi 1 e 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Moldavia le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Moldavia sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soddisfatte.

1. Previa consultazione del comitato istituito a norma dell'articolo 4 bis (nuovo), la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Moldavia le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e occorre garantire che siano socialmente equilibrate.

2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato istituito a norma dell'articolo 4 bis (nuovo) e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Moldavia sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soddisfatte.

Motivazione:

Pare regnare una certa confusione tra funzioni legislative ed esecutive. La nostra

commissione potrebbe accettare che il Consiglio sia associato al controllo dell'attuazione della decisione, come il Parlamento europeo vi partecipa a norma dell'articolo 5. Ma sembra invece inaccettabile che la Commissione debba consultare un comitato del Consiglio in merito all'applicazione della decisione

(Emendamento 7)

Articolo 4, paragrafo 5

5. Il comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

(Emendamento 8)

Articolo 4 bis (nuovo)

4 bis. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, che presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emette il suo parere su tale progetto entro un termine fissato dal presidente in funzione dell'urgenza della questione e, se del caso, procede a votazione.

Il parere del comitato è iscritto a verbale. Inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia iscritta a verbale.

La Commissione tiene in massimo conto il parere emesso dal comitato ed informa il comitato del modo in cui ne ha tenuto conto.

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo dei lavori del comitato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CEE del Consiglio. Si applicano al comitato i principi e le condizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti applicabili alla Commissione.

(Emendamento 9)
Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Almeno una volta all'anno, entro il 15 settembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Motivazione

Il termine del 15 settembre è volto ad assicurare che il Parlamento, quale parte dell'autorità di bilancio, possa trarre le necessarie conclusioni in occasione della prima lettura del bilancio UE nel caso in cui si faccia ricorso alla garanzia di bilancio. E' bene che anche il Consiglio sia adeguatamente informato.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia (COM(1999) 516 – C5-0261/1999 – 1999/0213(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1999) 516¹),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0261/1999),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A5-0082/2000),
1. approva la proposta della Commissione con riserva delle modifiche da essa apportate;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare in modo sostanziale la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C C 376 del 28.12.1999, pag. 38.

MOTIVAZIONE

1. La Moldavia, tra i paesi che facevano parte dell'ex URSS, era uno dei più integrati nel sistema economico autoritario e faceva principalmente affidamento sulla sua produzione agricola e sulle esportazioni verso le altre Repubbliche sovietiche. Le sue industrie (e in particolare l'industria pesante) era concentrata nella regione orientale che attualmente fa parte della cosiddetta "Repubblica della Transdnestria".
Le difficoltà economiche provocate dal crollo dell'Unione sovietica (e dal generale disaggregazione del blocco orientale) sono state aggravate dalla guerra civile del 1992 tra il governo e i separatisti del Transdnestria, dal lento ritmo delle riforme strutturali e instabilità finanziaria e politica, e, a partire dalla metà del 1998, dalle conseguenze della crisi finanziaria russa.
La Commissione ha pertanto calcolato¹ che l'economia della Moldavia, nel periodo suindicato, si sia contratta di due-terzi e che, dopo un breve periodo di crescita economica nel 1997 (+ 1,3%) il PIL si è nuovamente contratto tanto nel 1998 (- 8,6%) che nel 1999.
2. La crisi economica della Moldavia ha messo in evidenza i costi umani e sociali del processo di transizione e il ritmo particolarmente lento delle riforme; infatti mentre l'aspettativa di vita alla nascita è diminuita da 68,5 anni nel 1990 a 67 anni nel 1998 è notevolmente aumentata la disparità dei redditi e si ritiene che circa il 50% della popolazione abbia un livello di consumi al di sotto della "linea di assoluta povertà"². Per questo motivo nella relazione sulla Moldavia del 1999 dell'UNDP si conclude che "oggi, dopo otto anni dall'indipendenza, la Repubblica di Moldavia si è avvicinata alle democrazie tradizionali in termini di organizzazione dello stato, pluralismo pubblico e libertà individuali. Tuttavia, [...] i risultati economici delle riforme sono purtroppo molto scarsi [...] i costi per la popolazione della transizione si sono rivelati, sotto numerosi aspetti, eccessivi". La possibilità di realizzare riforme strutturali in Moldavia dipende pertanto in grande misura dal mantenimento di un ambiente politico, sociale e finanziario stabile: l'assistenza dei donatori internazionali è fondamentale per assicurare che alcune condizioni essenziali per la stabilizzazione vengano rispettate (ad esempio, ricostituzione delle riserve valutarie e rimborso del debito estero) in particolare in vista del fatto che la Moldavia dipende in larga misura dall'estero per alcuni prodotti essenziali come quelli energetici.
3. Le prospettive per il futuro dipendono pertanto dalla possibilità politica e sociale che il governo possa attuare politiche economiche e finanziarie sane e vigorose. In questo contesto, le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) hanno assistito la Moldavia nei suoi sforzi per realizzare la stabilizzazione finanziaria e la riforma dei mercati sulla base di programmi economici particolarmente ampi negoziati con i vari governi ma a causa della natura intermittente di questi tentativi i progressi in questo campo sono stati estremamente lenti.
In seguito alla sospensione di tutte le attività di prestito da parte degli IFI nel 1997, l'11 dicembre 1998 in occasione della riunione del gruppo consultivo convocata dalla Banca mondiale e dall'FMI, la UE e gli altri donatori internazionali sono stati invitati a riprendere la cooperazione finanziaria fornendo assistenza supplementare.
Il 20 gennaio 1999, la Commissione pertanto ha annunciato che avrebbe proposto

¹ Cfr. la proposta della Commissione COM(1999) 516, pag. 3.

² UNDP, National Human Development Report, Repubblica di Moldavia 1999.

assistenza supplementare a favore della Moldavia per 15 milioni di euro.

4. Le relazioni UE-Moldavia sono organizzate nell'ambito dell'accordo di partnership e di cooperazione (APC) firmato nel 1994¹. Il primo Consiglio di cooperazione UE-Moldavia (Bruxelles, luglio 1998), ha iniziato a collaborare in settori come il ravvicinamento delle legislazioni, i diritti di proprietà intellettuale, e cooperazione doganale. Tali argomenti vennero nuovamente discussi in occasione del secondo Consiglio di cooperazione (Bruxelles, 25 gennaio 2000), mentre il Comitato di cooperazione parlamentare (CCP) ha iniziato le sue attività nell'ottobre 1998². Il principale strumento per la cooperazione bilaterale è stato il programma TACIS (47 milioni di euro stanziati nel periodo 1991-1998)³; le priorità del programma di azione TACIS per il 1999 erano attuazione del PCA, la riforma delle amministrazioni regionali, la promozione delle esportazioni e l'agricoltura. L'assistenza macrofinanziaria fornita dall'UE è stata concessa sulla base di un primo pagamento di 45 milioni di ecu (nel 1994 e nel 1995) e un secondo prestito di 15 milioni di ecu nel 1996. La presente proposta concernente un terzo prestito a lungo termine di 15 milioni di euro segue le normali procedure dell'assistenza macrofinanziaria dell'UE, in particolare per quanto riguarda la condizionalità economica e le procedure di spesa⁴.
5. In quanto alla cooperazione politica, l'UE ha continuamente sostenuto gli sforzi per raggiungere una soluzione stabile ai problemi politici di questa regione; in particolare¹⁰, l'UE ritiene che "il completamento del processo di un ritiro regolamentato delle truppe russe dalla regione rappresenterebbe un contributo significativo alla conclusione definitiva del problema del Trans-Dniestr". L'UE ha approvato il memorandum d'intesa firmato a Mosca l'8 maggio 1997 sul ritiro delle truppe russe; tuttavia, l'attuazione di tale memorandum (che non è stato ratificato dalla Duma) non procede come previsto, e la missione OSCE in Moldavia ha ricevuto, il 9 dicembre 1999, un mandato ampliato dal Consiglio permanente dell'OSCE, "a norma del paragrafo 19 della Dichiarazione del Vertice di Istanbul, *"allo scopo di assicurare la trasparenza dell'emozione e della distruzione delle munizioni e degli armamenti russi e il coordinamento dell'assistenza finanziaria e tecnica offerta per agevolare il ritiro e la distruzione"*".

¹ Entrato in vigore il 1° luglio 1998.

² L'ultima riunione del CCP .si è svolta il 29 febbraio 2000 a Bruxelles.

³ Cfr. Programma TACIS, Relazione annuale 1998, COM(1999) 380, del 23 luglio 1999.

⁴ Cfr., ad esempio, la relazione di Hans-Peter Martin sulla proposta di decisione del Consiglio con cui viene concessa assistenza macrofinanziaria supplementare alla Romania, A5-0019/1999.

¹⁰ Cfr. Dichiarazione della presidenza a nome dell'UE del 13 maggio 1997.

23 febbraio 2000

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldavia
(COM(1999) 516 – C5-0261/1999 - 1999/0213(CNS))

Relatore per parere: Esko Olavi Seppänen

PROCEDURA

Nella riunione del 7 dicembre 1999 la commissione per i bilanci ha nominato relatore permanente per i prestiti e le garanzie Esko Olavi Seppänen.

Nella riunione del 23 febbraio 2000 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni e gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn, (presidente); Esko Olavi Seppänen, (relatore per parere), Carlos Costa Neves, Gérard M.J. Deprez (in sostituzione di James E.M. Elles), Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ulpu Iivari (in sostituzione di Constanze Angela Krehl), Anne Elisabet Jensen, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter, Brigitte Wenzel-Perillo.

CONCLUSIONI

Introduzione

La Commissione propone l'adozione di una decisione del Consiglio sulla base dell'articolo 308 del trattato (consultazione semplice del Parlamento)¹ che autorizzerebbe la Commissione ad erogare alla Moldavia un prestito di 15 milioni di euro raccogliendo i fondi necessari sul mercato internazionale dei capitali. Scopo del prestito è l'assistenza macrofinanziaria volta a sostenere la bilancia dei pagamenti dello Stato beneficiario, rafforzarne le riserve e facilitare l'attuazione di riforme strutturali.

Questo strumento di assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti a lungo termine è

¹ Il relatore rileva che nel suo parere sulla CIG (relatore: on. Colom I Naval) la COBU propone il ricorso alla procedura di codecisione per tutte le decisioni del genere aventi implicazioni finanziarie.

spesso utilizzato dall'Unione per assistere paesi partner perché si tratta ovviamente di un modo economico e indolore che non comporta sovvenzioni dirette sotto forma di aiuti e non richiede nuovi stanziamenti di bilancio. Non mancano però implicazioni di bilancio, in quanto tali prestiti sono garantiti dal bilancio. La Commissione, in sede di raccolta dei fondi sui mercati del capitale, è soggetta all'esplicito divieto di esporre la Comunità a qualsiasi rischio commerciale (articolo 4). L'importo dei prestiti assunti sul mercato deve corrispondere perfettamente all'importo del prestito da erogare. Pertanto i rischi per il bilancio sono interamente connessi alla potenziale inadempienza del paese debitore al momento del rimborso del prestito.

La Comunità si tutela contro i rischi in di mancato rimborso mediante il Fondo di garanzia per le azioni esterne (istituito nel 1994 e modificato nel 1999)¹. In definitiva se il fondo dovesse rivelarsi insufficiente a far fronte agli obblighi della Comunità, la garanzia potrebbe essere coperta direttamente dal bilancio e, se necessario, mediante un aumento degli stanziamenti grazie a un BRS. L'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 che fissa le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 prevede una riserva per garanzie destinata alle azioni esterne di 200 milioni di euro all'anno. Le disposizioni concordate per il Fondo di garanzia a partire dal primo gennaio 2000 prevedono che il suo tasso di accantonamento a titolo della riserva per garanzie sia pari al 9% dell'importo di ogni operazione di prestito che beneficia della garanzia comunitaria. Il prestiti macrofinanziari godono di una garanzia del 100% rispetto al loro valore totale, pertanto, per garantire il proposto prestito di 15 milioni di euro, occorre trasferire dalla riserva per garanzie (linea di bilancio B0230) l'importo di 1,35 milioni onde alimentare il Fondo. Tale storno sarà effettuato non appena sarà approvata la base giuridica. Gli stanziamenti sono iscritti alla linea di bilancio B0-240 e accreditati al Fondo.

Precedenti

La Moldavia ha già beneficiato due volte di tale tipo di assistenza (45 milioni di Ecu nel 1994 e 15 milioni di Ecu nel 1996 - in entrambi i casi per dieci anni). Tale assistenza è in genere approntata nell'ambito di un pacchetto complessivo concordato da istituzioni finanziarie internazionali (IFI), principalmente la Banca mondiale e l'FMI. La Commissione opera pertanto nell'ambito e sulla base della valutazione delle esigenze del paese beneficiario fornita dall'FMI. Nel 1998 la Commissione europea è stata invitata dalle altre IFI a contribuire ad uno speciale pacchetto di aiuti destinato ad assistere il nuovo governo riformatore. La Commissione ha quindi annunciato nel gennaio 1999 la sua intenzione di proporre un prestito di 15 milioni di euro. La proposta prevede un periodo di tolleranza di cinque anni prima dell'inizio dei rimborsi nonché una maturità massima di dieci anni. Il prestito sarà erogato in un'unica tranche alla Banca centrale di Moldavia una volta rispettate le condizioni dell'FMI.

Requisiti di notifica e controllo dell'attuazione

L'articolo 5 della proposta prevede che almeno una volta all'anno, la Commissione presenti al

¹ Per particolari circa il funzionamento del Fondo nonché le ultime disposizioni concordate dal Parlamento cfr. la relazione suppletiva dell'on. TOMLINSON sulla proposta di regolamento del Consiglio (CE, Euratom) che modifica il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzie per le azioni esterne (COM(1998) 168 C4-0302/1998 1998/0117(CNS)), Documento A4-106/1996 - PE 229.444/def. del 23 marzo 1999. Per la risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento sulla medesima proposta vedasi il Processo verbale della Seduta del 6 maggio 1999, parte II, testi adottati, Punto 17 (1).

Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sull'attuazione della presente decisione. La Commissione deve altresì riferire al comitato economico finanziario, il quale pare essere un'istituzione comunitaria autonoma quando in realtà non è altro che il comitato preparatorio interno di cui all'articolo 114 del trattato. Tale circostanza è quanto meno curiosa. Sarebbe come dire che la Commissione deve riferire alla commissione per i bilanci senza specificare che si intende la commissione per i bilanci del Parlamento europeo.

Inoltre, sebbene il considerando 8 affermi che l'assistenza è gestita dalla Commissione, l'articolo 1, paragrafo 3, afferma che il prestito "è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato economico e finanziario". Ciò pare dar luogo a una confusione tra funzioni legislative ed esecutive. La nostra commissione potrebbe accettare che il Consiglio sia associato al controllo dell'attuazione della decisione, come il Parlamento europeo vi partecipa a norma dell'articolo 5. Ma sembra invece inaccettabile che la Commissione debba consultare un comitato del Consiglio in merito all'applicazione della decisione. Il trattato conferisce alla Commissione la principale responsabilità in materia di esecuzione della legislazione e del bilancio. Se lo desidera, la commissione può istituire comitati che la assistino nei suoi compiti di attuazione, i comitati rientranti nell'ambito della cosiddetta comitatologia. Ad essi si applicano procedure specifiche (sancite dalla decisione del Consiglio ...) e sono presieduti dalla Commissione. I comitati del Consiglio sono presieduti da rappresentanti di uno Stato membro, generalmente la Presidenza, e la loro principale mansione è quella di preparare le riunioni del Coreper e del Consiglio. **Il relatore desidera richiamare l'attenzione della Commissione e della commissione per l'industria e il commercio estero su questo punto e propone gli emendamenti del caso.**

Valutazione sotto il profilo del bilancio

Non spetta alla commissione per i bilanci valutare gli aspetti politici ed economici di tale decisione relativa al prestito, che è semmai compito della commissione per l'industria e il commercio estero, competente per il merito. La COBU è chiamata ad effettuare una valutazione di bilancio. In sede di decisione e di attivazione del prestito spetterà alla COBU approvare lo storno dalla riserva al Fondo di garanzia. Al momento non vi sono motivi per dubitare che sarà possibile costituire la garanzia ed erogare il prestito nell'ambito del bilancio 2000. Le stime dell'attuale capacità del Fondo di garanzia consentono sicuramente un accantonamento di 1,35 milioni di euro.

Ciò che suscita inquietudine è la situazione generale del Fondo nonché la sua capacità futura. È vero che per il periodo 2000-2006 il tasso di accantonamento è stato ridotto al 9% di ogni operazione di prestito, mentre per il periodo conclusosi il 31 dicembre 1999 il tasso era pari al 14%. Tuttavia l'importo della riserva previsto dalle prospettive finanziarie 1993-1999 era pari a 345 milioni di euro all'anno mentre ora il dato è stato ridotto a 200 milioni di euro. Quindi mentre è stato ridotto l'importo richiesto per garantire ogni operazione di prestito, l'importo globale che potrà essere garantito è ora considerevolmente inferiore. **Ciò potrebbe limitare seriamente la portata della nuova assistenza macrofinanziaria o di altri prestiti a paesi terzi aumentando nel contempo i rischi potenziali per il bilancio generale.**

La Commissione ha ammesso ufficialmente l'esistenza di tale problema. Alla fine del 1999 le istituzioni hanno deciso in merito al nuovo mandato per le operazioni di prestito della Banca europea per gli investimenti effettuate a nome dell'Unione nei paesi terzi, in base al quale prestiti pari a 18 410 milioni di euro saranno garantiti dal bilancio in base alle attuali

prospettive finanziarie. Inoltre è stata decisa l'erogazione di un prestito speciale di 600 milioni di euro alla Turchia per sostenere la ricostruzione post-terremoto. Nella scheda finanziaria allegata a tale proposta¹, la Commissione ammette che la completa realizzazione di tutte le sue ipotesi relative alla futura assistenza macro finanziaria e agli altri prestiti "*significherebbe rendere negativo il margine disponibile all'interno della riserva*". In una nota sul proposto prestito a favore della Turchia destinata al Consiglio Ecofin in data 30 settembre 1999, il Commissario SOLBES rileva che *se gli importi previsti per altre azioni che beneficiano del Fondo di garanzia saranno aumentati in misura significativa, è indispensabile rivedere le priorità*.

Il relatore desidera pertanto portare avanti l'esame della questione con la Commissione e propone di elaborare un documento di lavoro in materia in seno alla commissione per i bilanci in modo da consentire una discussione approfondita delle questioni. Potrà quindi essere necessaria una riflessione comune con le altre istituzioni per studiare come assicurare una stabile capacità finanziaria dell'Unione per le azioni esterne.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, il commercio esterno, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

Testo della Commissione ²

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)
Nuovo considerando

Considerando che le prospettive finanziarie contenute nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1996 prevedono la creazione di una riserva per garanzie per le azioni esterne relativamente al periodo 2000-2006; che le prospettive finanziarie potrebbero essere riviste qualora le risorse attribuite alla riserva dovessero rivelarsi insufficienti,

Motivazione:

Vista la situazione della riserva per garanzie e l'eventualità che possa esaurirsi nei prossimi anni, il presente considerando non fa che ricordare la possibilità di modificare le prospettive finanziarie per aumentare le risorse messe a sua disposizione.

¹ COM(1999) 498 def. - 1999/0212(CNS) del 20 ottobre 1999.

² GU C 376 del 28.12.1999, pag. 38.

(Emendamento 2)
Articolo 1, paragrafo 3 e Articolo 2, paragrafi 1 e 2

- | | |
|--|--|
| <p>3. Tale prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato <u>economico e finanziario</u>, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la Moldavia.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i></p> <p>1. Previa consultazione del comitato <u>economico e finanziario</u>, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Moldavia le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.</p> <p>2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato <u>economico e finanziario</u> e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Moldavia sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soddisfatte.</p> | <p>3. Tale prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato <u>istituito a norma dell'articolo 4 bis (nuovo)</u>, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la Moldavia.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i></p> <p>1. Previa consultazione del comitato <u>istituito a norma dell'articolo 4 bis (nuovo)</u>, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Moldavia le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.</p> <p>2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato <u>istituito a norma dell'articolo 4 bis (nuovo)</u> e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Moldavia sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soddisfatte.</p> |
|--|--|

Motivazione:

Pare regnare una certa confusione tra funzioni legislative ed esecutive. La nostra commissione potrebbe accettare che il Consiglio sia associato al controllo dell'attuazione della decisione, come il Parlamento europeo vi partecipa a norma dell'articolo 5. Ma sembra invece inaccettabile che la Commissione debba consultare un comitato del Consiglio in merito all'applicazione della decisione.

(Emendamento 3)
Articolo 4, paragrafo 5

Il comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Motivazione:

Identica all'emendamento 1.

(Emendamento 4)

Articolo 5

Non concerne la versione italiana

Motivazione:

Identica all'emendamento 1.

(Emendamento 5)

Articolo 4 bis (nuovo)

La Commissione è assistita da un comitato consultivo, costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, che presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato emette il suo parere su tale progetto in funzione dell'urgenza della questione e, se del caso, procede a votazione.

Il parere del comitato è iscritto a verbale. Inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia iscritta a verbale.

La Commissione tiene in massimo conto il parere emesso dal comitato ed informa il comitato del modo in cui ne ha tenuto conto.

Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori del comitato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CEE del Consiglio. Si applicano al comitato i principi e le condizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti applicabili alla Commissione.

Motivazione:

Identica all'emendamento 1.

